



chiaruttini & associati
dottori commercialisti

Stefania Chiaruttini
Luca Minetto
Silvia Angelucci

Giulia Ianna
Roberto Guzzi
Giacomo Loris Cecchi
Maddalena Duò
Lorenzo Ripamonti

Silvia Ricci

**PARERE DELL'ESPERTO IN MERITO ALL'ISTANZA PER LA PROROGA
DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA EX ARTT. 17, C. 7, CCII**

DI

**COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOCIETA'
COOPERATIVA**

Alla Commissione Regionale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Bologna, tramite inserimento della presente nella Piattaforma
Telematica

e

Al Tribunale di Ravenna, nella persona del Giudice Delegato, Dott. Paolo Gilotta, R.G. N.
2903/2024

e p.c.

all'imprenditore tramite il suo indirizzo posta elettronica certificata
comunicacmc@legalmail.it

La sottoscritta **dott.ssa Stefania Chiaruttini**, nominata Esperto ai sensi dell'articolo 13,
comma 6, CCII, per la composizione negoziata dell'impresa **Cooperativa Muratori &
Cementisti - C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa** (di seguito anche "CMC" o
"Società"), con sede legale in Ravenna (RA), Via Trieste n. 76, iscritta presso il registro delle



imprese di Ferrara e Ravenna al numero di **codice fiscale 00084280395**,

premesso che

- in data **24 giugno 2024** CMC ha trasmesso al Segretario Generale della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna l'istanza per la nomina di un Esperto ai sensi dell'art. 12 CCII;
- in data **25 giugno 2024** è stato notificato alla scrivente il provvedimento di nomina in qualità di Esperto;
- in data **26 giugno 2024** la scrivente ha trasmesso all'intestata C.C.I.A.A. la dichiarazione di accettazione dell'incarico ricevuto;
- in concomitanza all'avvio della procedura di composizione negoziata, in data **28 giugno 2024** la Società ha presentato all'Ill.mo Tribunale di Ravenna ricorso per la conferma delle misure protettive *ex art. 19 CCII*, unitamente alla documentazione richiesta¹;
- ad esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data **1° ottobre 2024**, il Tribunale (in persona del Giudice Delegato, Dott. Paolo Gilotta) - assunto il parere favorevole dell'Esperto in merito alla funzionalità dell'applicazione delle misure protettive del patrimonio - confermava l'applicazione delle misure protettive per la durata massima di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese della relativa istanza (28 giugno 2024), e, quindi, sino al **26 ottobre 2024**;

¹ Segnatamente, la Società chiedeva al Tribunale “*di adottare e/o confermare le misure protettive descritte al paragrafo II, per un periodo di 120 giorni (salva eventuale proroga), e dunque ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII: A) di confermare il divieto: i per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di CMC o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; ii per i creditori, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con CMC; iii per i creditori, di rifiutare l'adempimento ovvero di risolvere i contratti che siano funzionali alla continuità d'impresa, ovvero di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno della CMC; B) di confermare che «dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata», salva la revoca di tali misure protettive. Con espressa riserva di chiedere ulteriori provvedimenti cautelari laddove dovesse rendersi necessario.*”.



- su istanza di CMC, suddetto termine veniva successivamente prorogato dal Tribunale - anche in tale occasione previo ottenimento del parere favorevole dell'Esperto - per ulteriori centoventi giorni, sino al **24 febbraio 2025**;
- in pendenza delle misure protettive, la trattazione dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di CMC, avanzata con ricorso *ex art. 37 e 40, CCII*, del **29 maggio 2024**, dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, è stata rinviata dal Giudice Delegato, in ultima istanza, al **26 febbraio 2025**²;
- ai sensi dell'art. 17, comma 7, CCII *“L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l’esperto vi acconsente, oppure quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell’incarico è inserita nella piattaforma a cura dell’esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato”*;
- il predetto termine di centottanta giorni decorre dal **26 giugno 2024** e, pertanto, scade il giorno **23 dicembre 2024**;

² Per completezza di informazione, si rappresenta che, in data **25 ottobre 2024**, anche un creditore privilegiato di CMC, Ditta Orazio Gugliandolo, ha presentato ricorso per l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale. Detto creditore, a fronte della domanda avanzata dai legali di CMC di voler acconsentire al rinvio dell'udienza di trattazione, che nel frattempo era stata fissata al 4 dicembre 2024, ha riscontrato positivamente tale richiesta con comunicazione trasmessa in data 29 novembre 2024.



- sono ancora in corso di definizione le principali operazioni individuate dalla debitrice nell'ambito della composizione negoziata, propedeutiche al raggiungimento delle condizioni necessarie alla conclusione delle trattative con i creditori della procedura di concordato preventivo³; in particolare, è ancora in corso di perfezionamento l'*iter* di cessione (i) del ramo industriale della Società a Icaro SPV S.r.l. (soggetto a preventiva autorizzazione del Tribunale *ex art. 22, CCII*), nonché (ii) della partecipazione in Eurolink S.c.p.a.;
- a fronte di ciò, e in pendenza delle misure protettive del patrimonio accordate dal Tribunale a CMC, la stessa ha trasmesso alla scrivente, in data **16 dicembre 2024**, la richiesta prosecuzione dell'incarico di Esperto (Cfr. **All. 1**);

Tutto ciò premesso, l'Esperto

Deposita

il seguente parere a norma dell'art. 17 comma 7 CCII.

**** *** ****

Nell'ambito della procedura di composizione negoziata di CMC, la salvaguardia dell'operatività aziendale è stata individuata, sin da subito, come condizione imprescindibile per il risanamento dell'esposizione debitoria della Società e per il miglior soddisfacimento dei creditori del concordato.

La richiesta (poi ottenuta) di applicazione delle misure protettive, infatti, era (ed è tuttora) finalizzata a garantire il mantenimento della continuità aziendale, così da poter intraprendere le azioni individuate Progetto di piano predisposto dalla Società, il quale - come ormai noto - prevede che il debito di CMC possa, in sintesi, essere ristrutturato attraverso: (i) il realizzo di

³ Il progetto di Piano di Risanamento presentato dalla Società prevede, infatti, che i debiti al di fuori del perimetro del concordato preventivo, cosiddetti "debiti della continuità", o non già oggetto di accordi specifici, vengano trasferiti all'acquirente del ramo industriale di CMC.



incassi di natura “straordinaria”, derivanti dalla valorizzazione di *asset* non strategici e da *claims* e accordi transattivi per lo più riferibili a commesse già completate e **(ii)** soprattutto, la cessione del ramo industriale di CMC ad Icaro SPV S.r.l.

- Quanto al primo punto, rispetto alle stime degli incassi previsti nel Piano, successivamente modificati e aggiornati nel corso della composizione negoziata⁴, è possibile rilevare che, ad oggi:
- si è conclusa la procedura competitiva per la presentazione di offerte irrevocabili per l’acquisto della partecipazione detenuta da CMC in Eurolink S.c.p.a.⁵ e WeBuild S.p.A. ha confermato l’offerta di Euro/Mil, 5,3 (componente fissa del prezzo), incrementabile di ulteriori **Euro/Mil. 6** (componente variabile del prezzo) a condizione che entro il **30 giugno 2025** venga sottoscritto tra Eurolink S.c.p.a. e l’Ente Appaltante Stretto di Messina S.p.A. un atto che confermi/riaffidi alla stessa i lavori di progettazione e realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina (Cfr. **All. 1**).
- La partecipazione è stata quindi aggiudicata a WeBuild S.p.A. ed è attualmente in corso la procedura volta a consentire ai soci di Eurolink S.c.p.a. di esercitare la prelazione statutaria, che si concluderà nei primi giorni del mese di gennaio 2025;
- sul conto corrente aperto presso l’istituto Credito Emiliano S.p.A., dedicato al deposito delle somme che verranno destinate al soddisfacimento dei creditori di CMC, è già stata depositato l’importo di **Euro/Mil. 4**, relativo all’incasso di parte delle anzidette riserve relative a *claims* e accordi transattivi.
- Quanto al secondo aspetto, dettagliatamente descritto dalla Società all’interno della **Richiesta di Proroga dell’Incarico** (Cfr. **All. 1**), si rappresenta quanto segue:

⁴ Per maggiori dettagli, si rimanda alla nota “*Informativa inerente al percorso delineato dall’Esperto per la conduzione delle trattative con i creditori di CMC*” depositata dalla scrivente nel fascicolo del Giudice Delegato in data **29 novembre 2024**, nell’ambito della quale si è, in sintesi, proceduto a identificare le risorse da destinare ai creditori di CMC e ad ipotizzare un percorso che CMC potrà intraprendere nell’effettuazione delle trattative con gli stessi.

⁵ Con provvedimento dell’**8 agosto 2024**, il Giudice Delegato, Dott. Paolo Gilotta, ha fornito nulla osta all’apertura della procedura competitiva.



- a seguito dell'avvio della procedura di composizione negoziata, CMC ha proseguito le trattative già da tempo avviate con possibili investitori interessati all'acquisizione del proprio ramo industriale;
- tali trattative hanno portato alla presentazione, in data **26 settembre 2024**, di un'offerta da parte di Icaro SPV S.r.l. per l'acquisto di suddetto ramo⁶;
- in data **30 settembre 2024** CMC ha accettato la proposta ricevuta (la quale restava sospensivamente condizionata all'esito positivo della *Due Diligence* prevista nella proposta, il quale avrebbe dovuto essere comunicato alla Società entro il **18 novembre 2024**);
- al fine di consentire al Tribunale di verificare il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente, ai sensi dell'art. 22, CCII, CMC ha predisposto un invito ad offrire⁷ per l'acquisto del ramo (così come perimetrato da Icaro nell'ambito della propria proposta), fissando il termine per la presentazione di eventuali offerte migliorative al **30 novembre 2024**;
- nel rispetto delle previsioni di cui alla propria proposta, in data **18 novembre 2024** Icaro ha confermato che la *Due Diligence* svolta aveva avuto esito positivo e, in tale sede, ha richiesto di apportare alcune modifiche ai termini della proposta precedentemente sottoscritta da CMC⁸;
- nel ritenere che tali modifiche mantenessero inalterata, nei suoi elementi sostanziali, la prospettata operazione e, soprattutto, che il prezzo di acquisto proposto fosse, nella sostanza, rimasto invariato, in data **2 dicembre 2024** CMC ha accettato la proposta modificata, dandone preventiva informativa alla scrivente;

⁶ Si ricorda che l'offerta prevede l'acquisizione del Ramo Industriale di CMC ad un corrispettivo pari a complessivi **Euro/Mil. 50**, eventualmente rettificato al ribasso in caso di raggiungimento di accordi, liberatori per CMC, tra la stessa Icaro ed i creditori della Società Sace S.p.A. e/o Cooperare S.p.A.

⁷ Più nello specifico, la Società ha provveduto a: (i) pubblicare sul sito www.ilcaso.it e sul portale delle vendite pubbliche un invito ad offrire per l'acquisto del ramo industriale di CMC, entro il termine del **30 novembre 2024**, (ii) trasmettere a mezzo P.E.C. il medesimo invito ai principali operatori del settore con cui CMC aveva avuto precedenti interlocuzioni negli ultimi anni.

⁸ In particolare, tra le modifiche apportate alla proposta da parte di Icaro, si rileva l'esclusione dal perimetro del ramo industriale (come precedentemente identificato) di: (i) alcune *Branch* estere e, conseguentemente, dei rapporti facenti capo alle stesse, in virtù dell'ammontare dei debiti in capo alle stesse, (ii) di un *claim* attivo, in quanto ritenuto non remunerativo.



- per effetto di suddetta accettazione, entro il **7 dicembre 2024** Icaro avrebbe dovuto presentare idonea fideiussione bancaria o dare prova dell'apertura di un *escrow account* in cui fossero depositate le risorse finanziarie, per un importo pari al prezzo di cessione concordato (**Euro/Mil. 50**). In tale data, tuttavia, Icaro ha richiesto a CMC che i termini previsti nella proposta per la presentazione della garanzia venissero prorogati sino al **20 dicembre 2024**, rendendo noto di aver intrapreso negoziazioni con il fondo "Arc Capital" e con l'istituto di credito "China Merchants Bank (Europe) S.A." al fine di procurare, alternativamente, i fondi necessari alla costituzione dell'*escrow account* o la presentazione della fideiussione, ma che dette negoziazioni non erano ancora state concluse;
- in data **10 dicembre 2024**, CMC, ritenendo che la proroga richiesta non apportasse sostanziali cambiamenti alla struttura dell'operazione e non ne pregiudicasse il suo buon esito, potendo al contrario consentire all'investitore di raggiungere gli accordi necessari per darvi seguito, ha acconsentito alla richiesta di Icaro e ne ha dato informativa alla scrivente, la quale, a sua volta, ha richiesto alla Società di procedere a depositare nel fascicolo del Giudice Delegato, Dott. Paolo Gilotta, un'informativa avente ad oggetto la richiesta di proroga dei termini e della relativa accettazione.

Conseguentemente, con successiva informativa trasmessa in data **20 dicembre 2024**, CMC - rappresentando di aver ricevuto una seconda richiesta di proroga da parte di Icaro SPV S.r.l. per la presentazione della garanzia sul prezzo offerto per l'acquisto del ramo industriale di CMC, essendo sorte alcune criticità in fase di definizione degli accordi con il soggetto garante "China Merchants Bank (Europe) S.A." - ha comunicato all'Esperto e ai Commissari Giudiziali di voler accettare, sulla base delle medesime considerazioni rappresentate in sede di accettazione della prima proroga, l'estensione dei termini richiesti da Icaro per la presentazione della garanzia, sino al **20 gennaio 2025**, affinché quest'ultimo possa adempiere agli impegni assunti con la proposta formulata.

Di pari passo, CMC ha altresì informato di voler accettare la richiesta del promittente acquirente di estendere anche la scadenza prevista per il **31 gennaio 2025**, quale termine ultimo



individuato nella proposta per la presentazione di tutte le autorizzazioni necessarie⁹, al **30 aprile 2025**, dal momento che, sulla base di quanto rappresentato da Icaro SPV S.r.l. nella seconda richiesta di proroga, “*è altresì opportuno modificare il termine per il verificarsi della Condizione Risolutiva previsto dall’art. 7.1 della Proposta ed attualmente fissato al 31 gennaio 2025, al fine di consentire l’acquisizione, in un arco temporale più confacente alla complessità dell’Operazione, dei consensi, avalli, visti, approvazioni e autorizzazioni eventualmente necessari all’Operazione di cessione del Ramo ai sensi di legge nell’ambito della Procedura di Composizione Negoziata e dalla Procedura di Concordato Preventivo*”.

**** *** ****

Seppur complessa, sia per propria natura, sia a causa della dilazione delle tempistiche verificatesi nelle ultime settimane, l’operazione di cessione del ramo industriale di CMC ed il relativo perfezionamento resta, ad oggi, l’alternativa più concreta per poter ottenere la parte prevalente delle provviste necessarie allo svolgimento delle trattative con i creditori del concordato della Società e, di conseguenza, la migliore soluzione per il superamento della situazione di difficoltà in cui versa CMC.

Se è infatti vero che il corrispettivo per la cessione del ramo industriale (**Euro/Mil. 50**) non sia l’unico flusso atteso nell’ambito della procedura di composizione negoziata, è altrettanto vero che il valore complessivo degli ulteriori incassi previsti entro il primo semestre del 2025, i quali ammontano, complessivamente, ad **Euro/Mil. 18,4**¹⁰ (di cui **Euro/Mil. 5,3** relativi alla suindicata cessione della partecipazione Eurolink ed **Euro/Mil. 4** già disponibili sul conto corrente vincolato presso l’istituto Credito Emiliano S.p.A.), rappresentano una somma verosimilmente insufficiente per raggiungere accordi ragionevoli con i creditori di CMC.

⁹ Cfr. art. 7.1 della proposta iniziale di Icaro: “*La Proposta, divenuta valida, effettiva e vincolante, è risolutivamente condizionata ai sensi degli artt. 1353 e s.s. c.c. al verificarsi della seguente condizione: “mancato ottenimento da parte di CMC entro il 31 gennaio 2025 di tutti i consensi, avalli, visti, approvazioni e autorizzazioni eventualmente necessari all’Operazione di cessione del Ramo ai sensi di legge e nell’ambito della Procedura di Composizione Negoziata e della Procedura di Concordato Preventivo” (di seguito, la “Condizione Risolutiva”)*”.

¹⁰ Per maggiori dettagli si rimanda alla nota “*Informativa inerente al percorso delineato dall’Esperto per la conduzione delle trattative con i creditori di CMC*” depositata dalla scrivente nel fascicolo del Giudice Delegato in data **29 novembre 2024**.



Si ritiene importante precisare che la scrivente, nelle more del perfezionamento dell'operazione straordinaria in esame, ha già provveduto a delineare l'*iter* delle negoziazioni che CMC dovrà condurre, con l'ausilio dell'Esperto, con i propri creditori, così come descritte nell' "*Informativa inerente al percorso delineato dall'esperto per la conduzione delle trattative con i creditori di CMC*" depositata nel fascicolo del Giudice Delegato in data **29 novembre 2024** (già richiamata e a cui si rimanda per ulteriori dettagli), ed ha provveduto a prendere contatti con i principali creditori vantanti un credito in prededuzione nell'ambito del concordato di CMC.

Tuttavia, lo si ribadisce, l'avvio del suddetto percorso di trattative resta vincolato al perfezionamento dell'operazione di vendita del ramo industriale ed al conseguente incasso del relativo prezzo di cessione, ovvero, stante l'imprevisto prolungamento dei tempi legati a tale operazione, al concretizzarsi della soluzione individuata - in via alternativa - dalla Società.

Infatti, ben consapevole di tale circostanza, CMC ha comunicato all'Esperto che, nella malaugurata ipotesi per cui suddetta operazione di cessione del ramo industriale non dovesse concretizzarsi, la stessa ha comunque pianificato una "linea di azione" alternativa da seguire nell'ambito della composizione negoziata, che prevederebbe, in sintesi: (i) la cessione ad Icaro SPV S.r.l. di un ramo avente un perimetro maggiormente ristretto rispetto a quello di cui alla proposta dell'acquirente; (ii) la liquidazione in via disgiunta delle componenti del ramo a quel punto escluse dal suddetto perimetro e dallo stesso svincolate; (iii) sulla base di recentissime interlocuzioni intervenute con un soggetto terzo interessato, la cessione in favore di quest'ultimo di *claims* vantati dalla Società verso committenze estere sorte nell'ambito di due commesse interrotte negli anni passati¹¹.

Alla luce di quanto sopra esposto, e tenuto altresì conto che:

- nell'alternativo scenario di apertura di una procedura concorsuale liquidatoria di CMC, il valore dell'attivo liquidabile rispetto a quello delle passività esistenti (ed emergenti) evidenzia come tale scenario risulterebbe essere una soluzione estremamente peggiore

¹¹ In particolare, ci si riferisce ai *claims* vantati dalla Società verso l'Ente Appaltante "*Administragao Nacional de Estradas*", sorti nell'ambito di due commesse svolte in Mozambico.



per i creditori della stessa, a fronte di quella prospettata nell'ambito della composizione negoziata¹²;

- sono tuttora pendenti le misure protettive sul patrimonio di CMC;

l'Esperto ritiene ragionevole che - pur nella complessità della soluzione della crisi - la tutela degli interessi dei creditori e la massimizzazione del loro soddisfacimento possa, allo stato, trovare compimento con l'estensione del termine della composizione negoziata di ulteriori centottanta giorni.

Resta inteso che assume assoluta importanza il fatto che l'operazione di cessione del ramo industriale in favore di Icaro, o, in alternativa, le azioni diversamente individuate da CMC, si perfezionino quanto prima, in modo tale che la Società possa avviare repentinamente le trattative con i creditori seguendo le linee "tracciate" dall'Esperto.

Ciò, evidentemente, anche in considerazione della data del termine delle misure protettive (**24 febbraio 2025**).

Laddove, infatti, entro la fine del mese di **gennaio 2025** non dovesse concludersi positivamente la concessione delle garanzie a tutela della cessione del ramo industriale in favore di Icaro, oppure non si concretizzasse lo scenario alternativo prospettato dall'imprenditore, in base a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, CCII, tenuto conto che non sono pervenute offerte alternative a quella di Icaro per l'acquisto del ramo industriale di CMC, l'Esperto inoltrerà richiesta di archiviazione della composizione negoziata.

¹² Più precisamente, sulla base delle ipotesi formulate dalla Società con il supporto metodologico del proprio *Advisor* PwC, nell'alternativo scenario di apertura di una procedura concorsuale liquidatoria - in cui si prevede l'emersione di ingenti passività potenziali (principalmente riferibili all'escussione di garanzie emesse e rinnovate per le commesse attualmente in corso e di penali contrattuali da parte dei committenti) - emerge una netta insufficienza dell'attivo disponibile anche solo per il soddisfacimento di quelle che tra le suddette passività emergenti sarebbero classificabili come prededucibili. Nello specifico, sono stati formulati due differenti scenari, che prevedono: il primo, la sostanziale interruzione dell'attività operativa di CMC per effetto della risoluzione dei contratti di appalto, con la conseguente liquidazione "atomistica" dell'attivo; il secondo, il completamento delle commesse in fase di esecuzione. In entrambi i casi, come anticipato, il valore di realizzo dell'attivo consentirebbe di soddisfare, solo parzialmente, le passività emergenti in prededuzione.



In fede.

Milano, **23 dicembre 2024**

L'Esperto nominato

(Dot.ssa Stefania Chiaruttini)

Allegato 1



**ISTANZA DI PROROGA DELLA DURATA DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E
DELL'INCARICO DELL'ESPERTO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DEL D.LGS. 12**

GENNAIO 2019 N. 14

Gent.ma Dott.ssa Stefania Chiaruttini,

la **Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa** (di seguito, anche solo, “**CMC**” o “**Società**”), con sede legale in Ravenna, via Trieste, 76, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Romano Paoletti, formula la presente istanza di proroga ai sensi dell'art. 17, settimo comma, del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (d'ora innanzi, ‘**Codice della Crisi**’ o ‘**CCII**’), per le ragioni di seguito illustrate.

PREMESSO CHE

- a) in data 24 giugno 2024 CMC ha depositato – tramite la piattaforma unica telematica creata dal Ministero della Giustizia – l'istanza di avvio della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa *ex art.* 12 e ss. CCII, con la quale ha chiesto, ai sensi dell'art. 17 CCII, la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori, al fine di perseguire il processo di risanamento societario;
- b) nell'ambito della procedura la Società ha prodotto tutta la documentazione richiesta *ex lege*, ivi incluso apposito progetto di piano di ristrutturazione del proprio indebitamento (di seguito, il ‘**Piano**’), funzionale a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di CMC e la soddisfazione dei creditori, nei termini ivi previsti;
- c) con l'istanza di avvio della procedura, allo scopo di condurre agevolmente le trattative con i propri creditori e, dunque, raggiungere con i medesimi un accordo finalizzato alla soluzione della crisi, CMC ha richiesto l'adozione di misure protettive del patrimonio aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCII;

d) in data 25 giugno 2024 la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna ha nominato la Dott.ssa Stefania Chiaruttini quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 CCII ("Esperto"). In data 26 giugno 2024 l'Esperto ha accettato l'incarico e, in data 28 giugno 2024, la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna ha provveduto alla pubblicazione (i) dell'istanza formulata dalla Società ai sensi dell'art. 18 CCII e (ii) dell'avvenuta accettazione da parte dell'Esperto;

e) la richiesta di concessione delle misure protettive è stata pubblicata presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 18 CCII, in data 28 giugno 2024, sicché a decorrere da detta data opera, a beneficio di CMC, la protezione *ex lege* dalle iniziative esecutive e cautelari dei creditori nonché la temporanea inibizione della possibilità di accertarne l'insolvenza o di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale;

f) con ricorso *ex art.* 19 CCII depositato dinanzi al Tribunale di Ravenna in data 28 giugno 2024, CMC ha chiesto la conferma delle misure protettive. Segnatamente, la Società ha chiesto al Tribunale *"di adottare e/o confermare le misure protettive descritte al paragrafo II, per un periodo di 120 giorni (salva eventuale proroga), e dunque ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII: A) di confermare il divieto: (i) per i creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di CMC o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; (ii) per i creditori, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con CMC; (iii) per i creditori, di rifiutare l'adempimento ovvero di risolvere i contratti che siano funzionali alla continuità d'impresa, ovvero di anticiparne la scadenza o di modificarli in danno della CMC; B) di confermare che «dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata», salva la revoca di tali misure protettive. Con espressa riserva di chiedere ulteriori provvedimenti cautelari laddove dovesse rendersi necessario.";*

g) il Giudice Delegato, con provvedimento del 5 luglio 2024 (successivamente integrato, su istanza di CMC, in data 19 luglio 2024), ha fissato al 1° ottobre 2024 l'udienza per la

comparizione delle parti e dell'esperto, avvisando altresì i creditori dell'operatività delle misure protettive, giacché richieste dalla Società in occasione dell'avvio della procedura di composizione negoziata;

h) CMC ha provveduto, entro i termini assegnati, alla rituale instaurazione del contraddittorio con i creditori, depositando altresì, in data 26 settembre 2024, una memoria contenente un resoconto delle attività compiute ai fini dell'attuazione del piano di risanamento;

i) al termine dell'udienza del 1° ottobre 2024 il Giudice Delegato si è riservato, concedendo termine all'Esperto per il deposito di un parere;

j) le misure protettive di cui la Società ha richiesto la conferma tramite il deposito del ricorso del 28 giugno 2024 sono state dapprima confermate per centoventi giorni e, in seguito, su istanza di CMC, sono state prorogate dal Giudice Delegato, con provvedimento del 31 ottobre 2024, sino al 24 febbraio 2025.

* * *

Tutto ciò premesso, in questa sede CMC intende chiedere (per le ragioni che verranno chiarite subito *infra*) la proroga ex art. 17, settimo comma, CCII, per ulteriori 180 giorni, della durata (i) della procedura di composizione negoziata e (ii) dell'incarico dell'Esperto (che andrà a scadere il 23 dicembre 2024, ossia il centottantesimo giorno successivo all'accettazione dell'incarico).

- I -

***Il progetto di risanamento depositato da CMC nell'ambito della procedura di
composizione negoziata – aggiornamenti***

I.1. – Come è stato rappresentato nel Piano, CMC prevede di ristrutturare il proprio indebitamento complessivo attraverso le risorse finanziarie provenienti: (i) dal trasferimento a terzi del ramo c.d. "industriale" (d'ora innanzi, anche solo, il '**Ramo d'azienda**'), comprendente, tra gli altri, tutte le commesse in corso di esecuzione e l'indebitamento



commerciale corrente¹, per il quale è stata già formulata un'offerta (cfr. da parte di Icaro SPV S.r.l. (di seguito, anche solo, 'Icaro'), che CMC, dopo avere consultato l'Esperto, ha accettato in data 30 settembre 2024; (ii) dalla valorizzazione dei beni non rientranti nel Ramo d'azienda

¹ Il Ramo d'azienda oggetto dell'interesse di Icaro è costituito da: (i) la titolarità ed il diritto all'utilizzazione della denominazione "Cooperativa Muratori & Cementisti - CMC di Ravenna" in tutto o in parte, ai fini sociali, nonché del *brand*, della ditta, dell'insegna, dei loghi, degli emblemi, dei nomi a dominio, degli *account* di posta elettronica e degli altri segni distintivi di CMC; (ii) la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di CMC, ivi inclusi i diritti d'autore, marchi, brevetti, diritti di esclusiva e di privativa su novità vegetali, *software*, topografie a semiconduttori, *know-how*, architetture, *data base*, modelli, funzioni e processi di CMC; (iii) l'avviamento commerciale di CMC, inteso come capacità dell'impresa di generare utili in virtù della notorietà e della reputazione acquisite nel tempo presso la clientela, la base di clienti, la buona immagine dell'azienda, il livello di formazione e conoscenza della forza lavoro e l'organizzazione efficiente dei processi; (iv) i contratti attivi e passivi di CMC in essere in Italia ed all'Estero e/o oggetto di affidamento a seguito di aggiudicazione o trattativa, nonché i rapporti commerciali e/o contrattuali di qualsiasi tipo, le relative fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e potenzialità di sviluppo industriale, come indicati di seguito: - il portafoglio delle commesse (dirette e/o indirette) in Italia ed all'Estero, ivi comprese quelle in attesa di aggiudicazione, di affidamento e/o in fase di negoziazione, così come indicate nell'elenco A riportato in calce al presente invito (di seguito, il "Portafoglio Commesse"); - tutte le riserve, gli utili ed i *claim* contrattuali ed extra-contrattuali relativi alle commesse (dirette e/o indirette) in Italia ed all'Estero già ultimate, così come indicati nell'elenco B riportato in calce al presente invito (di seguito, il "Portafoglio Riserve"); (v) le quote, le azioni e le partecipazioni in seno ai consorzi ed alle società controllate, collegate e partecipate in Italia e/o all'Estero (ivi incluse quelle relative al Portafoglio Commesse ed al Portafoglio Riserve), così come indicate nell'elenco C riportato in calce al presente invito (di seguito, il "Portafoglio Partecipazioni"); (vi) i *branch office*, i *project office*, gli uffici locali, le unità di *business*, locali, operative ed organizzative, le rappresentanze, le succursali, le filiali, le agenzie, le sedi secondarie ed operative, le stabili organizzazioni in Italia ed all'Estero di CMC (di seguito, le "Branch"); (vii) le immobilizzazioni materiali di CMC e di tutte le Branch funzionali all'esecuzione dei lavori relativi al Portafoglio Commesse (*id est* immobili, macchinari, impianti, attrezzature, dotazioni, materie prime, semi-lavorati, materiali etc.), tutti i beni immobili, mobili, mobili registrati iscritti nei libri degli inventari e dei cespiti ammortizzabili, o risultanti dai libri e dai registri contabili di CMC, delle società controllate, collegate e partecipate in Italia e/o all'Estero inserite nel Portafoglio Partecipazioni, nonché delle Branch; (viii) le immobilizzazioni finanziarie di CMC relative alle società controllate, collegate e partecipate in Italia e/o all'Estero inserite nel Portafoglio Partecipazioni e relative alle Branch, nonché le interessenze ed i rapporti infragruppo sia legati alle attività operative del Ramo incluse nel Portafoglio Commesse, sia legati al Portafoglio Riserve; (ix) le referenze e le qualifiche, ivi incluse la documentazione e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., le certificazioni di qualità e di altro tipo conseguite, le iscrizioni ad albi, elenchi, registri fornitori, installatori, contraenti, appaltatori e/o prestatori di opera o di servizi, le certificazioni storiche dei lavori eseguiti, ivi compresi la cifra d'affari, i fatturati specifici, il requisito relativo ai fatturati storici afferenti alle categorie SOA (ai sensi dell'art. 76, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 ed allegato 2 manuale ANAC sull'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici) e ad altre categorie specifiche, i certificati di esecuzione dei lavori (per i lavori esteri nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. n. 207/2010) ed i verbali di assegnazione dei requisiti di qualificazione maturati ed emessi ai sensi dell'art. 86, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 necessari per il trasferimento dei requisiti SOA e delle altre referenze e certificazioni da CMC all'Offerente; (x) i crediti e i debiti riferiti ai rapporti contrattuali facenti parte del Ramo, intendendosi per "debiti" esclusivamente quelli maturati successivamente alla data di proposizione della domanda di concordato preventivo in regime di continuità aziendale (3 dicembre 2018) e per la parte ancora residua e non soddisfatta alla data di cessione del Ramo all'Offerente. L'Offerente si accollerà tali debiti tenendo indenne e manlevata CMC da ogni responsabilità al riguardo; (xi) i rapporti di lavoro in essere facenti capo a CMC (cfr. art. 1.1.2 della proposta di Icaro).

(si tratta, per lo più, di riserve relative a commesse già completate, in parte facenti capo a CMC e in parte facenti capo ad alcune partecipate di CMC non ricomprese nel Ramo d'azienda), nonché (iii) dalla valorizzazione della partecipazione detenuta in Eurolink S.c.p.a., per la cessione della quale è stata effettuata (come si chiarirà *infra*) una procedura competitiva.

I.2. – Con specifico riguardo alla cessione del Ramo d'azienda, da attuarsi nell'ambito della composizione negoziata e previa autorizzazione del Tribunale *ex art.* 22 CCII, in data 26 settembre 2024 la Società ha per l'appunto ricevuto da parte di Icaro una proposta, accettata in data 30 settembre 2024, di acquisto del predetto ramo, sospensivamente condizionata all'esito positivo di una *due diligence*, i cui esiti sarebbero stati comunicati alla Cooperativa entro il 18 novembre 2024.

I.3. Durante lo svolgimento delle operazioni di *due diligence* da parte di Icaro, CMC ha predisposto un invito ad offrire, per il medesimo perimetro oggetto dell'interesse di Icaro, che è stato: (a) comunicato in data 4 ottobre 2024 a mezzo posta elettronica certificata ed ordinaria ad una serie di primari operatori del settore delle costruzioni con i quali CMC ha in passato intrattenuto trattative per la cessione, in tutto o in parte, della propria azienda e (b) pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia e sul sito www.ilcaso.it. I potenziali interessati sono stati invitati ad accedere alla data room predisposta dalla Società e a formulare offerte migliorative entro il 30 novembre 2024. La sollecitazione del mercato non ha tuttavia portato all'acquisizione di proposte alternative rispetto a quella di Icaro.

I.4. In data 18 novembre 2024 Icaro confermava che la *due diligence* svolta sul Ramo d'azienda aveva avuto esito positivo e richiedeva di integrare e modificare alcune pattuizioni della propria proposta originaria.

CMC, reputando le modifiche richieste da Icaro mantenessero inalterata, nei suoi elementi sostanziali, la struttura della prospettata operazione, nonché la sua convenienza per i creditori





di CMC, accettava, in data 2 dicembre 2024, le predette modifiche, dandone preventiva informativa all'Esperto.

I.5. A seguito dell'accettazione di cui sopra, Icaro avrebbe dovuto presentare a CMC, entro il 7 dicembre 2024, idonea fideiussione, a garanzia dell'obbligo di pagamento del prezzo del Ramo d'azienda, o dare prova dell'apertura di un Escrow Account sul quale fossero presenti le risorse finanziarie vincolate a servizio del pagamento del prezzo.

Icaro, con comunicazione del 7 dicembre 2023, rendeva noto di aver intrapreso ed avviato con il fondo denominato "ARC Capital" e con l'istituto creditizio China Merchants Bank (Europe) S.A. le negoziazioni per procurare, alternativamente, i fondi necessari alla costituzione dell'Escrow Account o la presentazione della necessaria fideiussione e precisava che tali negoziazioni non si sono ancora concluse, sicché si rendeva necessario prorogare fino al 20 dicembre 2024 il termine previsto per prestare la fideiussione, o, in alternativa, per la costituzione dell'Escrow Account. La pendenza dei negoziati veniva confermata, in data 10 dicembre 2024, dalla società di consulenza Filbert Capital Ltd., nominata ed incaricata quale "*financial advisor*" da Icaro per la ricerca dei fondi necessari a costituire l'Escrow Account.

CMC, reputando che la contenuta proroga richiesta da Icaro non apportasse sostanziali cambiamenti alla struttura dell'operazione di cessione del Ramo d'Azienda né pregiudicasse il suo buon esito, potendo al contrario consentire all'investitore di raggiungere gli accordi necessari per darvi seguito, acconsentiva alla proroga, in data 10 dicembre 2024, e ne ha dava informativa all'Esperto.

La Cooperativa è dunque in attesa di ricevere da Icaro, entro il 20 dicembre 2024, le garanzie contrattualmente promesse, onde dare seguito alle attività necessarie al perfezionamento della cessione, da sottoporsi a preventiva autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 22 del Codice della Crisi.



I.6. – Con specifico riguardo alla cessione della partecipazione detenuta da CMC in Eurolink S.c.p.a., in data 30 agosto 2024 è stato pubblicato, previa informativa ai Commissari Giudiziali e all'Esperto, l'avviso di apertura del procedimento competitivo per la presentazione di offerte irrevocabili e il termine previsto per la presentazione delle predette offerte è scaduto l'11 novembre 2024.

In data 12 novembre 2024, presso lo Studio del Notaio Tassinari, si è proceduto all'apertura dell'unica proposta pervenuta, formulata da WeBuild S.p.a., che ha confermato l'offerta di Euro 5.300.000,00 (a titolo di componente fissa del prezzo), incrementabile di ulteriori Euro 6.000.000,00 (trattasi della componente di prezzo eventuale) a condizione che entro il 30 giugno 2025, ai sensi del decreto legge n. 35 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2023, venga sottoscritto da Eurolink con l'Ente Appaltante Stretto di Messina S.p.a. un atto che confermi/riaffidi la progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto alla stessa Eurolink.

La partecipazione è stata dunque aggiudicata all'unica offerente, WeBuild S.p.a..

E' attualmente in corso la procedura volta a consentire ai soci di Eurolink di esercitare la prelazione statutaria. La *denuntiatio* è stata trasmessa da CMC ai soci di Eurolink iscritti nel libro soci in data 4 dicembre 2024, dopo che i soci esteri (la società spagnola Sacyr Construccion S.A. e la società giapponese IHI Corporation) hanno comunicato a Eurolink, per rendere più spedito l'*iter*, un domicilio in Italia presso il quale ricevere le comunicazioni. I soci hanno a disposizione trenta giorni per l'eventuale esercizio della prelazione e tale termine è tuttora pendente.

- II -

La richiesta di proroga della composizione negoziata e dell'incarico dell'esperto

II.1. Ai sensi dell'art. 17, settimo comma, del Codice della Crisi, "*L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di*

W



cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale".

Nel caso di specie è tuttora in corso l'iter volto a perfezionare la cessione del Ramo d'Azienda (soggetta a preventiva autorizzazione del Tribunale ex art. 22 CCII), si avvia a conclusione, nel rispetto delle regole statutarie della partecipata, la vendita della partecipazione detenuta da CMC in Eurolink S.c.p.a. e sono tuttora pendenti le misure protettive accordate dal Tribunale a CMC. Sussistono dunque i presupposti previsti dalla legge per la proroga dell'incarico dell'esperto e per la prosecuzione della procedura di composizione negoziata.

Tutto ciò premesso e considerato, Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

CHIEDE

all'Esperto ai sensi dell'art. 17, settimo comma, CCII, di accordare la proroga, per 180 giorni, della durata del proprio incarico, accettato in data 26 giugno 2024, e della procedura di composizione negoziata.

Ravenna, 16 dicembre 2024

Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa

L'amministratore delegato

Romano Paoletti